



3176

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
PERUGIA

Il Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost.

Visti gli atti del procedimento n. 9066/07 R.G.N.R. (Mod. 21) e in particolare l'istanza depositata il 13.12.2008 dall'Avv. Luca Maori, difensore di Sollecito Raffaele;

Vista la successiva richiesta inoltrata dal difensore al Sig. Procuratore Dr. Miriano in data 21.02.06 e il successivo provvedimento dello stesso di non luogo a procedere in data 21.02.08;

Rilevato che nel provvedimento stesso è precisato che l'istanza dell'Avv. Luca Maori dovrà essere ritrasmessa a questo PM per le "necessarie determinazioni";

Rilevato che questo PM ha già provveduto in ordine all'istanza del difensore e che il provvedimento in data 18.02.08 debba essere integralmente confermato;

Rilevato, infatti, che, pur in un'evidente insufficienza legislativa in relazione ai rapporti tra l'attività di indagine difensiva e quella di cui è titolare il Pubblico Ministero, quest'ultimo non possa assolutamente considerarsi, nell'ipotesi di cui al citato 10° comma dell'art. 391 bis c.p.p., una sorta di "longa manus" della difesa privata, privo della benché minima possibilità di valutazione della richiesta stessa in relazione alle finalità di imparziale accertamento dei fatti che fa carico all'organo requirente;

Rilevato che il citato 10° comma parla di "richiesta" che il difensore ha facoltà di presentare al Pubblico Ministero di assumere la persona che si sia avvalsa della facoltà di non rispondere al difensore e la richiesta postula la facoltà, per l'organo adito, di accoglierla o meno, poiché, in caso contrario, si eluderebbe immancabilmente la facoltà riconosciuta al privato dal terzo comma, lett. d) dello stesso art. 391 bis c.p.p.;

Rilevato che lo stesso articolo, nel suo undicesimo comma, consente al difensore, in alternativa alla richiesta al PM, di richiedere al GIP la testimonianza della persona che si sia avvalsa della facoltà di non rispondere, nelle forme dell'incidente probatorio e che tale disposizione soccorre, all'evidenza, nell'ipotesi in cui il Pubblico Ministero non abbia aderito alla richiesta stessa e di investire della questione il giudice per le indagini preliminari che potrà decidere in merito alla stessa;

PQM

Visto l'art. 391 bis c.p.p.

CONFERMA

Il provvedimento in data 18.02.08 e dispone trasmettersi la richiesta del difensore, il provvedimento in data 18.02.08, la richiesta in data 21.02.08 e il presente provvedimento al competente GIP al quale lo stesso difensore potrà, in ipotesi, presentare la richiesta stessa, ex art. 391 bis, II° comma c.p.p.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Perugia, 25.02.08

IL PUBBLICO MINISTERO
(Dr. Giuliano Mignini sost.)

